

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE TOSCANA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE TOSCANA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Toscana il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, e secondo quanto previsto dalla legge Regione Toscana n. 32 del 26.07.2002, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2
Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli dei percorsi sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Toscana, riguardano le seguenti tipologie di offerta.

a) Interventi di formazione professionale integrativi dei corsi di istruzione professionale od artistica

Gli interventi di cui alla presente lettera sono caratterizzati da percorsi nei quali sono previsti i seguenti moduli, che integrano i corsi di istruzione professionale od artistica:

- a1) nel primo anno dei predetti corsi, moduli di formazione professionale con carattere essenzialmente orientativo con lo scopo di confermare/variare la scelta del canale dell'istruzione professionale od artistica o, in subordine, di consentire l'accesso alle iniziative di formazione professionale di cui alla lettera c1);
- a2) negli anni successivi al primo anno dei predetti corsi, moduli di formazione professionale, anche comprensivi di esperienze in alternanza scuola-lavoro. La frequenza di tali moduli comporta l'acquisizione di crediti formativi utilizzabili per conseguire l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego, contemporaneamente al diploma di qualifica ovvero di licenza artistica previsti dai vigenti ordinamenti dell'istruzione professionale od artistica.

b) Interventi di formazione professionale integrativi dei corsi di istruzione liceale e tecnica.

Gli interventi di cui alla presente lettera sono caratterizzati da percorsi nei quali sono previsti i seguenti moduli, che integrano i corsi di istruzione liceale e tecnica:

- b1) nel biennio iniziale dei predetti corsi, moduli di formazione professionale che integrano i corsi dell'istruzione liceale o tecnica, finalizzati ad obiettivi di arricchimento didattico e di orientamento;
- b2) a partire dal terzo anno dei predetti corsi, moduli di formazione professionale comprensivi di esperienze in alternanza scuola-lavoro. Tali moduli sono finalizzati all'acquisizione di crediti formativi spendibili per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego.

c) Interventi di formazione professionale

Gli interventi di formazione professionale, organizzati nell'ambito delle attività relative all'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 144/'99, svolti in modo integrato da istituti scolastici autonomi e da agenzie formative accreditati, per il recupero dell'abbandono scolastico, sono finalizzati al rientro nel sistema di istruzione o comunque al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego.

Gli interventi di cui alla presente lettera sono così caratterizzati:

- c1) percorsi formativi, al massimo biennali, destinati a giovani che abbiano frequentato almeno un anno della scuola secondaria superiore, o in alternativa che abbiano compiuto il 16° anno di età. I suddetti percorsi formativi possono essere anche annuali per giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età o che abbiano frequentato almeno per due anni la scuola secondaria superiore, previo accertamento del possesso di adeguati crediti formativi;
- c2) moduli di 240 ore di formazione integrativa per apprendisti svolti dai soggetti a ciò appositamente accreditati;
- c3) voucher formativi gestiti da soggetti formativi accreditati dalla Regione Toscana, per giovani di età inferiore a 18 anni assunti con contratti di lavoro diversi dall'apprendistato di cui al D.P.R. 12 luglio 2000 n° 257.

2. Coloro che, dopo il conseguimento del diploma di licenza media, intendano accedere direttamente al sistema della formazione professionale regionale si iscrivono al primo anno dei corsi dell'istruzione professionale od artistica, previsti dagli ordinamenti vigenti, integrati con attività di formazione professionale regionale di cui al comma 1, lettera a1). Al termine del primo anno, l'allievo può proseguire nei corsi dell'istruzione professionale od artistica conseguendo, al terzo anno, un diploma di qualifica professionale e, al termine del quinto anno, il diploma conclusivo dei corsi quinquennali d'istruzione professionale od artistica. In alternativa, al termine del primo anno l'allievo, rivolgendosi al centro per l'impiego e sulla base del progetto formativo consigliato dagli operatori (tutor) del Centro stesso, può iscriversi a percorsi biennali di formazione professionale regionali di cui al comma 1, lettera c1), organizzati in collaborazione fra una Istituzione scolastica accreditata per la formazione professionale ed una agenzia formativa parimenti accreditata, conseguendo, alla loro conclusione, un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego e crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.

3. E' comunque ammessa, nell'ambito delle attività relative all'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 144/99, l'iscrizione ai suddetti percorsi biennali di formazione professionale regionale a tutti gli allievi che abbiano frequentato il primo anno di un corso di istruzione secondaria superiore e, senza l'obbligo di tale frequenza, a giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età. Gli allievi che abbiano frequentato per almeno due anni corsi di scuola secondaria superiore o che abbiano compiuto il 17° anno di età, possono frequentare percorsi di formazione professionale regionale di durata anche annuale, previo accertamento del possesso di adeguati crediti formativi.

4. Per il primo anno la sperimentazione di cui al presente protocollo non riguarderà l'attuazione degli interventi di cui al precedente punto b). Nei successivi anni la scelta della tipologia degli interventi da attivare sarà oggetto degli accordi territoriali di cui all'articolo 6.

Articolo 3

Gestione degli interventi ed organizzazione didattica

1. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6 sono stabilite le modalità per la progettazione, presentazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti appartenenti ai sistemi della scuola e della formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n°275 e del D.M. 26 giugno 2000, n°234.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Toscana garantisce progressivamente l'adeguamento dei percorsi formativi in relazione agli standard minimi delle competenze in esito ai medesimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato, anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi. Tali criteri saranno, comunque, esaminati e monitorati dall'organismo regionale di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale della Toscana, pari a euro 587.042,90 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a euro 6.625.466 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, i successivi accordi tra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;

- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Toscana, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la determinazione della tipologia degli interventi da attivare annualmente.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 24 luglio 2003

PER LA REGIONE TOSCANA	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'Assessore all'istruzione, formazione, politiche del lavoro e concertazione	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to Paolo Benesperi	F.to Valentina Aprea	F.to Pasquale Viespoli